 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO_AGRIB_PMI_ISMEA_NC	Release 1
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO AGRARIO ASSISTITO DA GARANZIA ISMEA	Aggiornato al:	11 gennaio 2023
		Fine esercizio:	

Il Mutuo Chirografario Agrario assistito da Garanzia ISMEA è offerto dalla Banca a:

- imprese non aventi le caratteristiche di cliente al dettaglio;
- microimprese e persone fisiche che svolgono attività agricole e zootecniche nonché quelle a esse connesse o collaterali, aventi le caratteristiche di cliente al dettaglio.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**
 Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**
 Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**
 Sito internet: www.bancafucino.it
 E-mail: info@bancafucino.it
 Codice ABI: **03124**
 Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**
 Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca
 Numero REA: **n. 1458105**
 Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:
 Cognome:
 Iscrizione ad Albi o elenchi:
 Numero Delibera Iscrizione all'albo:
 Qualifica:
 Sede:
 Telefono:
 E-mail:

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____ (firma del cliente) _____

CHE COSA È IL MUTUO CHIROGRAFARIO AGRARIO ASSISTITO DA GARANZIA ISMEA

Il credito agrario, ai sensi dell'art. 43, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali, quali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) quali le attività svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura, fra cui quelle di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui agroalimentari.


Il credito agrario è un'operazione destinata a finanziare le attività aziendali agricole (finanziamento di scopo) e pertanto non può essere utilizzata per scopi diversi. Destinatari di tali forme di finanziamento sono pertanto gli operatori agricoli (imprenditori agricoli, coltivatori diretti, società semplici, società di persone e di capitale, imprenditori che svolgono attività connesse o collaterali all'attività agricola, cooperative e consorzi esercenti attività agricola).

Il finanziamento è assistito da garanzia diretta - fideiussione e cogaranzia rilasciata da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29.03.2004 art. 17, comma 2 e succ. modificazioni ed integrazioni e del decreto 22 marzo 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle relative Istruzioni Applicative e delle Circolari emanate da I.S.M.E.A.

Il finanziamento può essere ulteriormente garantito da garanzia sussidiaria ISMEA, per la parte non presidiata dalla garanzia diretta ISMEA fino a concorrenza del limite così come stabilito dalle Istruzioni applicative del Garante.

Per la garanzia diretta e, ove prevista, per la garanzia sussidiaria spetta a ISMEA una commissione "una tantum" determinata dalla medesima in termini percentuali rispetto all'importo finanziato. Il Cliente deve corrispondere tale importo per il tramite della Banca.

ISMEA è un ente pubblico economico che, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, e dei relativi decreti attuativi, può prestare garanzie dirette e sussidiarie a fronte di finanziamenti a breve, medio e lungo termine concessi dalle banche alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, con le modalità, nei limiti di importo

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO_AGRIB_PMI_ISMEA_NC	Release 1
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO AGRARIO ASSISTITO DA GARANZIA ISMEA	Aggiornato al:	11 gennaio 2023
		Fine esercizio:	

e al ricorrere dei presupposti previsti nel Decreto stesso, e compatibilmente con la normativa europea sugli aiuti di stato, per: a) la realizzazione di opere di miglioramento fondiario; b) gli interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile; c) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse; d) l'acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse; e) la ristrutturazione del debito finalizzata con articolare riferimento alla trasformazione a lungo termine di precedenti passività anche a breve e a medio termine; f) l'acquisto dei beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell'impresa; g) la ricostituzione di liquidità dell'impresa.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale di Ismea www.ismea.it.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bancafucino.it nella sezione "Trasparenza".
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

Beneficiari (Clientela Target):

Il prodotto "Mutuo Chirografario Agrario assistito da Garanzia ISMEA" offerto dalla Banca è destinato ai seguenti soggetti: PMI (micro, piccole e medie imprese) in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento e persone fisiche che svolgono attività agricole e zootecniche nonché quelle a esse connesse o collaterali. I Beneficiari devono essere iscritti al Registro delle Imprese tenuto a cura delle Camere di Commercio; pertanto, sono esclusi i soggetti in regime di esenzione, ove non iscritti al CCIAA.

IL MUTUO ED I SUOI RISCHI

La variabilità del tasso

Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate, anche sensibili.


La garanzia Ismea

La concessione del finanziamento è condizionata al buon esito del rilascio della Garanzia da parte di Ismea. Qualora vengano meno lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la Banca avrà la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO	
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 30.000,00
DURATA DEL FINANZIAMENTO	60 mesi
TASSO DEBITORE NOMINALE ANNUO	5,50%
SPESE INCASSO RATA CON ADDEBITO IN C/C	€ 2,00
SPESE INCASSO RATA CON ADDEBITO A MEZZO SDD	€ 7,00
RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA	1,50% del finanziato
COMMISSIONI ISTRUTTORIA	1,50% del finanziato
SPESE PER RILASCIO GARANZIA ISMEA	1,00% (indicativo)
IMPOSTA SOSTITUTIVA (art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni ed integrazioni)	0,25% del finanziato
COSTO TOTALE DEL CREDITO	€ 4.377,37
COSTO TOTALE DEGLI ONERI	€ 120,00 incasso in c/c € 420,00 incasso SDD

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO_AGRIB_PMI_ISMEA_NC	Release 1
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	11 gennaio 2023
	MUTUO CHIROGRAFARIO AGRARIO ASSISTITO DA GARANZIA ISMEA	Fine esercizio:	

TAEG con addebito rata in c/c	7,72%
TAEG con addebito a mezzo SDD	8,11%


Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire oscillazioni determinate da variazioni dell'indice di riferimento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n.° 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.bancafucino.it.

MUTUO CHIROGRAFARIO AGRARIO ASSISTITO DA GARANZIA ISMEA

La Banca accrediterà sul conto corrente ordinario intestato alla Parte Finanziata l'importo del finanziamento e sullo stesso verranno addebitate le singole rate di rimborso del finanziamento alle loro scadenze.

		VOCI	COSTI
		Importo	Minimo € 30.000, massimo € 500.000 (commisurato ai programmi di investimento ed in base alla valutazione di merito creditizio).
		Durata	Minima: 24 mesi Massima: 120 mesi (compreso un eventuale periodo di max 24 mesi di preammortamento)
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo valido per Convenzionati		Spread Tasso: 4,5 b.p. Indici di riferimento: Eur6m rilevazione mensile
	Tasso di interesse nominale annuo valido per Altre Imprese Agricole		Spread Tasso: 5,50 b.p. Indici di riferimento: Eur6m rilevazione mensile
	Tasso di preammortamento: Pari al Tasso di riferimento maggiorato dello Spread e comunque non inferiore allo spread.		
	Il tasso di interesse applicato non potrà essere inferiore allo spread contrattualmente previsto.		
	Tasso di mora		Pari al Tasso di interesse nominale annuo (come sopra definito) maggiorato di 2,50 p.p.
SPESE	SPESE PER STIPULA DEL CONTRATTO	Recupero Spese Istruttoria	1,5% dell'importo deliberato (non convenzionati) 1% dell'importo deliberato (convenzionati)
		Commissione di Istruttoria	1,5% dell'importo deliberato (non convenzionati) 1% dell'importo deliberato (convenzionati)
		Spese di mediazione	0,00%
		Spese per rilascio garanzia Ismea diretta - fideiussione	Commissione una tantum sull'importo garantito calcolata e comunicata in base al rilascio della garanzia da parte di ISMEA

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO_AGRIB_PMI_ISMEA_NC	Release 1
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	11 gennaio 2023
	MUTUO CHIROGRAFARIO AGRARIO ASSISTITO DA GARANZIA ISMEA	Fine esercizio:	

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Spese per rilascio garanzia Ismea sussidiaria	- 030% sull'importo del finanziamento in caso di operazioni di durata fino a 18 mesi - 0,50% sull'importo del finanziamento in caso di operazioni di durata oltre 18 mesi e fino a 60 mesi - 0,75% sull'importo del finanziamento in caso di operazioni di durata oltre 60 mesi.		
	Spese incasso singola rata	€ 2,00 con addebito in conto € 7,00 tramite SDD		
	Invio comunicazioni	Invio postale	On line ed E-mail¹	
		€ 0,45	Non previste	
	Imposta Sostitutiva	Ai sensi del D.p.r.29/09/73 n.601 art.15 co.3.		
Spese di estinzione anticipata	1,00% sul capitale residuo. Ai sensi dell'art. 120 ter TUB, nessun compenso per estinzione anticipata sarà dovuto dal Cliente persona fisica alla Banca qualora il finanziamento sia stato erogato per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite allo svolgimento della propria attività agricola o ad essa connessa o collaterale.			
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Francese con rate posticipate comprensive di capitale e di interessi.		
	Tipologia di rata	Rata Variabile		
	Periodicità delle rate	Mensile (da pagarsi in via posticipata).		
VALUTE	Valuta applicata all'erogazione	Data erogazione		
	Valuta applicata al pagamento rate sul Conto	Data scadenza rata		

Prima della conclusione del Contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

ALTRE SPESE

Al momento della stipula del mutuo – o nel corso del contratto – sono previsti a carico del Cliente altri costi non ricompresi nel TAEG, in alcuni casi riferibili a servizi prestati da soggetti terzi:


Tasso di mora	Pari al Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 2,50 punti percentuali , comunque non superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura).
----------------------	--

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento del recesso; in tal caso sarà in facoltà della Banca di

¹ Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO_AGRIB_PMI_ISMEA_NC	Release 1
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO AGRARIO ASSISTITO DA GARANZIA ISMEA	Aggiornato al:	11 gennaio 2023
		Fine esercizio:	

esigere un compenso pari al 1,00 % del capitale residuo. Ai sensi dell'art. 120 ter TUB, nessun compenso per estinzione anticipata sarà dovuto dal Cliente persona fisica alla Banca qualora il finanziamento sia stato erogato per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite allo svolgimento della propria attività agricola o ad essa connessa o collaterale.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di estinzione anticipata, la chiusura del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso stessa o, se successivo, dal pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Cliente.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui il Cliente che sia classificato come cliente al dettaglio, per estinguere il finanziamento, ne ottenga uno nuovo da un'altra Banca/intermediario, il cliente stesso non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'unità alla funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami) della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il Procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.


Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA


Ammortamento	È il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
Cliente al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese ai sensi della vigente normativa.
Debito residuo	Indica quella parte di capitale che il debitore deve ancora versare al creditore.
Erogazione	Versamento da parte della Banca al debitore dell'importo concesso in prestito, operazione tramite la quale si perfeziona il contratto di

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO_AGRIB_PMI_ISMEA_NC	Release 1
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	11 gennaio 2023
	MUTUO CHIROGRAFARIO AGRARIO ASSISTITO DA GARANZIA ISMEA	Fine esercizio:	

	credito.
Estinzione anticipata	Indica la possibilità, riconosciuta al debitore, di estinguere il prestito prima della scadenza, ossia prima del termine pattuito con il creditore. Tale facoltà, solitamente, può essere esercitata previo pagamento di un compenso conteggiato sul debito residuo in linea capitale.
Finanziamento rateale	Indica il rimborso, dilazionato nel tempo, del prestito concesso.
Indicatore sintetico di costo (ISC/TAEG)	È un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'ISC sono ricompresi: <ul style="list-style-type: none"> • il rimborso del capitale; • il pagamento degli interessi; • le spese di istruttoria; • di revisione del finanziamento; • di apertura e chiusura della pratica di credito; • le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilito dal creditore); • le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito; ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.
Interesse di mora	Interesse che il debitore versa alla Banca per il ritardo nell'adempimento nel pagamento di una rata di rimborso.
ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)	L'ISMEA è un ente economico di diritto pubblico che rilascia garanzie dirette e sussidiarie riconosciute come garanzie dello Stato italiano.
Microimpresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: <ul style="list-style-type: none"> - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).
Spese incasso rata	Spese sostenute per l'emissione e l'incasso della rata.
Spese di mediazione	Nel caso di operazioni con attività di mediazione creditizia.
Spese per rilascio garanzia Ismea	La commissione, calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni Ismea, è un costo a carico del cliente, il quale dà autorizzazione all'addebito in fase di erogazione del finanziamento.
Tasso annuo nominale (TAN)	Tasso di interesse espresso in percentuale e su base annua che applicato all'importo del finanziamento consente di determinare la quota di interessi che il debitore deve corrispondere alla Banca
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dei mutui e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.

INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO_AGRIB_PMI_ISMEA_NC	Release 1
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO AGRARIO ASSISTITO DA GARANZIA ISMEA	Aggiornato al: Fine esercizio:	11 gennaio 2023

dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento **BCE** è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento **EURIBOR** è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor - Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

L'**IRS** (acronimo di Interest Rate Swap) o **Eurirs** (acronimo di Euro Interest Rate Swap) è il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. Rappresenta la media ponderata delle quotazioni alle quali le più importanti banche operanti nell'Unione Europea stipulano contratti Swap per la copertura del rischio rappresentato dalla volatilità dei tassi di interesse. È calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation). Il tasso di interesse (indice di riferimento + *spread*) inizialmente applicato resta fisso per tutta la durata del finanziamento. Eventuali successive variazioni dell'indice di riferimento non influiscono sul calcolo degli interessi dovuti alla Banca.

La quotazione degli indici di riferimenti è pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore".

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

TASSO MINIMO BCE	Rilevazione comunicati dalla BCE.
EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.